



GIUNTA REGIONALE

DPA - Dipartimento Presidenza e Rapporti con l'Europa

Prot. RA/ 0352035/18

L'Aquila 13/12/2018

**Al Servizio DPE 016
Servizio Genio Civile di L'Aquila
c.a. Ing. Giancarlo Misantoni**

OGGETTO: Asse VII – Azione 4.6.2. – Sviluppo Urbano Sostenibile –Rinnovo materiale rotabile – Richiesta di annullamento d'ufficio delle determinazioni DPE016/93 del 5/12/2018, DPE016/94 del 05/12/2018 e DPE016/95 del 5/012/2018 –CUP: C99F18000120006 e di avvio di nuova procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) e comma 6 per la fornitura di n. 12 autobus nuovi diesel per un importo di € 3.086.600, comprensivo di IVA e oneri ANAC.

Su indicazione dello scrivente, in attuazione di quanto comunicato con le note Prot. 340743, 340742, 340729 del 4/12/2018, con le determinazioni dirigenziali DPE016/93, DPE016/94 e DPE016/95 del 5 dicembre 2018 sono state avviate procedure negoziate ai sensi dell'articolo 63, comma 2 lettere a) e c) per l'acquisto di autobus nuovi diesel ed elettrici con le risorse del POR FESR 2014-2020, Asse VII da destinare alle Autorità Urbane delle città di L'Aquila, Chieti e Pescara.

Come noto, le procedure negoziate, di cui alle richiamate determinazioni dirigenziali, sono state avviate in esito all'esperimento di una procedura aperta di cui alla determinazione DPC018/134 del 24/05/2018 e di una successiva procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui alla determinazione DPE016/059 del 6 novembre 2018. E', altresì noto, che la predetta procedura di gara aperta ha visto la sola aggiudicazione dei lotti n. 5 e n. 6, mentre i lotti n. 1, 2, 3 e 4 sono andati deserti non essendo pervenuta alcuna offerta; il lotto 7 non è stato, invece, aggiudicato in quanto l'offerta tecnica pervenuta non è stata ammessa dalla Commissione giudicatrice. In riferimento alla citata procedura negoziata, di cui alla determinazione DPE016/59 del 6 novembre 2018, i relativi lotti sono andati deserti non essendo pervenuta alcuna offerta.

In merito alla procedura negoziata, di cui alle determinazioni dirigenziali DPE016/93, DPE016/94 e DPE016/95 del 5 dicembre 2018, sulla base dei verbali (Troiani s.r.l. verbali n. 1e 2 del 10.12.2018, verbale n. 3 del 11.12.2018 e verbale n. 4 del 13.12.2018; BYD Europe B.V. verbale n. 1 del 10.12.2018, verbale n. 2 del 11.12.2018 e verbale n. 3 del 13.12.2018) presenti agli atti del RUP, si specifica quanto segue:

- a) è stata effettuata l'apertura telematica delle buste "amministrative" per gli operatori economici Troiani s.r.l. e BYD Europe B.V.;
- b) è stata avviata la valutazione dell'offerta tecnica di Troiani s.r.l.;
- c) è stata conclusa la valutazione dell'offerta tecnica di BYD Europe B.V. che è stata dichiarata, ulteriormente, non conforme al capitolato tecnico di gara.

Da un'interpretazione strettamente letterale delle disposizioni normative invocate a fondamento delle determinazioni dirigenziali DPE016/93, DPE016/94 e DPE016/95 del 5 dicembre 2018 non si evince, chiaramente, la possibilità di avviare una procedura negoziata con un solo operatore, dopo aver esperito infruttuosamente la procedura come disciplinata, in particolare, dall'articolo 63, comma 6, del D.lgs. 50/2016

e ss.mm.ii., a tenore del quale: *“Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.(...)”*

Si rende, pertanto, necessario a titolo cautelativo, trattandosi peraltro dell'utilizzo di risorse derivanti dai fondi strutturali europei, soggette a stringenti vincoli sulla corretta applicazione della *condizionalità ex ante* appalti:

- a) disporre l'annullamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 21 nonies della L. n. 241/1990, delle determinazioni dirigenziali DPE016/93, DPE016/94 e DPE016/95 del 5 dicembre 2018 al fine di non incorrere nel rischio di inammissibilità della spesa da sostenere con le risorse del POR FESR 2014-2020, alla luce della possibile, equivoca interpretazione dell'articolo 63 del D.lgs. n. 50/2016, con riferimento alle procedure di rilevanza europea, stante, tra l'altro, l'assenza di giurisprudenza consolidata in materia e le discordanze interpretative in dottrina.
- b) avviare un nuovo procedimento che si rivolga ad almeno cinque operatori, nonostante l'infruttuosità di analogo procedimento già avviato, in applicazione del richiamato articolo 63 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nei confronti di dieci operatori economici.

Con riferimento alla nuova procedura da avviare ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) e comma 6 si specifica quanto segue.

La nuova procedura negoziata, divisa per lotti funzionali, deve essere avviata ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), senza previa pubblicazione di un bando di gara, stanti le ragioni di estrema urgenza legate alla potenziale perdita di risorse europee, con invito a cinque operatori economici in applicazione del comma 6 del medesimo articolo, precisando che la procedura deve consentire l'acquisto di almeno 7 mezzi, nonché la certificazione della spesa alla Commissione europea di almeno due milioni di euro. Tale spesa deve essere sostenuta dalle Autorità Urbane e quietanzata entro il 31 dicembre 2018. Il raggiungimento del target fisico relativo alla fornitura dei mezzi e di quello finanziario, ambedue previsti dal Performance framework del POR FESR 2014-2020, si rende indispensabile per evitare la perdita di risorse pari al 6% della dotazione dell'Asse VII che ammonta a € 23.000.000.

Con specifico riferimento alla validazione della procedura di cui è stato chiesto l'avvio, si rappresenta che il paragrafo 2.3 del Manuale delle Procedure dell'AdG, adottato, da ultimo, con la determinazione DPA/384 del 27 novembre 2018, prevede che, in caso di procedimenti espletati dalla Stazione Unica Appaltante, la validazione di competenza dell'AdG si riferisca esclusivamente ai profili di conformità al POR FESR 2014-2020, ai criteri di selezione delle operazioni e alle disposizioni europee e nazionali che si applicano al medesimo Programma. Inoltre, il predetto Manuale specifica che i profili afferenti al rispetto del Codice degli Appalti sono di competenza del Servizio in cui è incardinata la Stazione Unica Appaltante della Regione Abruzzo. Considerato che la procedura in questione si pone in un rapporto di sostanziale continuità con le precedenti procedure di gara, andate deserte e che tali procedure sono state già validate da parte del Direttore del Dipartimento competente in materia di Trasporti, si ritiene che la conformità della procedura *de qua* a quanto stabilito dal Manuale possa considerarsi assolta nell'ambito delle validazioni prodotte, con l'evidenziazione che tale continuità sarebbe peraltro confermata dalla circostanza che la procedura di cui si chiede l'avvio ha ad oggetto la stessa tipologia e lo stesso numero di mezzi delle procedure di gara già espletate.

Con riferimento all'articolo 63, comma 2 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che così dispone: *“nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati”*, si ritiene che per la procedura negoziata di cui di cui si chiede l'avvio, sussistano tutti i presupposti richiesti dalla citata disposizione in quanto:

- a) le ragioni di estrema urgenza, derivanti da eventi imprevedibili per l'Amministrazione regionale risiedono nella esigenza di assicurare il raggiungimento del target fisico relativo alla fornitura dei mezzi e di quello finanziario, ambedue previsti dal Performance framework del POR FESR 2014-2020, indispensabile ad evitare la perdita di risorse pari al 6% della dotazione dell'Asse VII che ammonta a € 23.000.000. Tali

ragioni di estrema urgenza non sono imputabili all'Amministrazione regionale, avendo la stessa espletato per tempo, a partire dal 24 maggio 2018 (DPC18/134 del 24 maggio 2018) una procedura di gara aperta in ambito europeo ai sensi degli articoli 54 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in esito alla quale è stato possibile aggiudicare, con determinazione DPE016/68 del 15 novembre 2018, soltanto due lotti su un totale di sette (lotti aggiudicati n. 5 e n. 6), con consegna di un solo mezzo entro il 31 dicembre 2018. In esito alla determinazione di aggiudicazione DPE016/35 del 16 ottobre 2018, adottata ai sensi dell'articolo 32, comma 5 del D.lgs. 50/2016, è stata avviata, in data 6 novembre 2018, per i lotti andati deserti nell'ambito della procedura di gara aperta indetta in ambito europeo, una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016. Anche tale ultima procedura si è dimostrata infruttuosa, essendo andata deserta. A tale riguardo giova richiamare la sentenza TAR, Campania, Napoli 6654/2007 in base alla quale, in una fattispecie simile, è stata riconosciuta legittima una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ed è stata, dunque esclusa la colpa dell'Amministrazione procedente, in presenza di motivi di urgenza a provvedere, determinati dall'infruttuosità della gara precedentemente bandita, i cui esiti non potevano essere previsti dalla medesima Amministrazione;

b) la misura strettamente necessaria sussiste in quanto la procedura di cui alla presente determinazione si riferisce esclusivamente al materiale rotabile da acquistare con le risorse del solo POR FESR 2014-2020, che prevede il raggiungimento dei descritti target finanziari e fisici alla data del 31 dicembre 2018 (almeno 7 mezzi e una spesa da sostenere, debitamente quietanzata, di almeno 2 milioni di euro, in aggiunta ai target fisici e finanziari ad oggi già soddisfatti e pari, rispettivamente, a 1 mezzo e ad 1 milione circa di spesa sostenuta).

Inoltre, sempre con riferimento all'articolo 63, comma 6 del D.lgs. 50/2016, che così dispone: *“Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione”*, si chiede che la procedura da avviare possa essere rivolta ai seguenti operatori economici, fornitori/costruttori di autobus di rilevanza nazionale ed europea, che, in esito a procedure di evidenza pubblica, hanno in corso o hanno avuto contratti con TUA S.P.A., società in house della Regione Abruzzo, operante nel settore del trasporto pubblico locale e che, pertanto, sono da considerarsi idonei ai sensi del richiamato comma 6:

Si ritiene, inoltre, che sussistano i presupposti per fissare termini ristretti per la presentazione delle offerte, non essendo pregiudizievoli per la partecipazione alla procedura di cui alla presente determinazione, da parte degli operatori economici su indicati, in quanto la fornitura di materiale rotabile non ha registrato alcuna variazione, in termini di quantità, di tipologia e di prezzo, rispetto a quanto indicato sia nella procedura di gara aperta indetta in ambito europeo, che in quella negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, che si rivolgeva a n. 10 operatori economici.

Si specifica che con la procedura di cui si chiede l'avvio, non si ricorrerà all'utilizzo dell'istituto dell'accordo quadro, di cui all'articolo 54 del D.lgs. 50/2016, in quanto essa afferisce esclusivamente all'acquisto di materiale rotabile con le risorse del POR FESR 2014-2020, limitatamente alle quali sussistono le ragioni di urgenza sopra esplicitate.

Inoltre, la procedura in parola deve essere svolta con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 del D.lgs. n. 50/2016, tenuto del prezzo unitario posto a base d'asta per ciascun mezzo, così come indicato nella citate procedure di gara andate deserte e come riportato nella **Tabella** che segue:

Tabella

Lotto	Oggetto	Q.tà	Prezzo unitario a base d'asta (€)	BASE D'ASTA DEL LOTTO (€)	Oneri ANAC	IVA	Totale spesa a carico del POR FESR 2014-2020	Autorità Urbana	Numero mezzi previsti dalla gara aperta
a	b	c	d	e	f	g= 22% di colonna e	h= (e+f+g)	i	l
1	Classe I Lmax 8,50 m – gasolio	1	200.000	200.000	225	44.000	244.225	CHIETI	1
2	Classe I Lmax 9,50 m – gasolio	2	205.000	410.000	225	90.200	500.425	CHIETI	2
3	Classe I Lmax 10,92 m – gasolio	4	210.000	840.000	343	184.800	1.025.143	L'AQUILA	4
		2	210.000	420.000	257	92.400	512.657	CHIETI	2
4	Classe I Lmax 12,48 m – gasolio	3	220.000	660.000	375	145.200	805.575	CHIETI	3
TOTALI		12	1.045.000	2.530.000	1.425	556.600	3.088.025		12

Si precisa che i prezzi posti a base d'asta, di cui alla Tabella sopra riportata, sono inferiori ai prezzi risultanti dalla Convenzione Consip denominata "Gara acquisto Autobus 3" pubblicata il 12.5.2017 e che il valore complessivo dell'appalto è pari a € 2.530.000,00 (oltre IVA e contributo ANAC della S.A.), ed è finanziato per il medesimo importo, oltre l'IVA e contributo ANAC, dalle risorse del POR FESR 2014-2020 (capitoli 12603.19; 12604.19; 12484.19) per un ammontare complessivo di € 3.088.025,00 .

Per la procedura negoziata da avviare ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) e comma 6 per la fornitura di n. 12 autobus nuovi diesel per un importo di € 3.086.600, comprensivo di IVA e oneri ANAC si evidenzia quanto di seguito riportato:

- la S.A. della Regione Abruzzo deve svolgere il procedimento in oggetto sulla piattaforma "Sintel", resa nuovamente disponibile da ARAP;

- per gli autobus da acquistare in attuazione della procedura in questione, si rende necessario ricorrere all'esecuzione d'urgenza del contratto ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016 in quanto i

mezzi devono essere immediatamente destinati alle Autorità Urbane di L'Aquila e Chieti, pena la perdita delle risorse finanziarie del POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Asse VII;

- prevedere, nei contratti da stipulare per l'acquisto dei mezzi di che trattasi, apposita clausola risolutiva in merito alla certificazione antimafia di cui al d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., fermi restando la preventiva verifica della regolare esecuzione della fornitura e i preventivi controlli di primo livello previsti dal Manuale delle Procedure degli Organismi Intermedi;

- prevedere che la S.A., in esito alla presentazione dell'offerta da parte degli operatori economici, provveda a disporre l'affidamento della fornitura degli autobus di che trattasi, mentre la stipula dei relativi contratti, nonché la corresponsione del prezzo dei mezzi, sia a carico delle Autorità Urbane, in quanto beneficiarie delle risorse del POR FESR 2014-2020 – Asse VII;

- prevedere che, stante l'urgenza di conseguire i target finanziari e fisici, previsti dal *performance framework* del POR FESR 2014-2020, che la liquidazione degli importi relativi alla fornitura degli autobus sia disposta dalle Autorità Urbane a favore dell'operatore economico alla consegna dei mezzi, previa verifica della regolarità della fornitura e dello svolgimento del controllo di primo livello, previsto dal Manuale delle Procedure degli Organismi Intermedi;

- in considerazione dei termini fissati per la consegna del materiale rotabile, al fine di non perdere i finanziamenti europei, la S.A. si riserva la facoltà di prendere in considerazione le offerte che contengono eventuali scostamenti non significativi delle caratteristiche tecniche dei mezzi rispetto al capitolato, purché si rilevi l'idoneità del mezzo offerto per lo svolgimento della tipologia di servizio.

- di riservare la facoltà per la S.A. di non aggiudicare la fornitura in oggetto e, conseguentemente, di non procedere alla stipula di alcun contratto di acquisto degli autobus;

- di precisare che per il materiale rotabile, da acquistare con le risorse del POR FESR 2014-2020, trovano applicazione le disposizioni di indirizzo contenute nella richiamata DGR n. 183/2018, nonché negli addendum alle convenzioni sottoscritti dall'Autorità di Gestione Unica FSE/FESR e nei relativi provvedimenti integrativi;

- di procedere alla nomina del Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 e della Linea Guida ANAC n. 3/2016, individuato nel sottoscritto, Direttore *pro tempore* del Dipartimento della Presidenza e dei Rapporti con l'Europa;

- di stabilire che non siano riconosciuti compensi al direttore dell'esecuzione del contratto, individuato dalle Autorità Urbane;

-di stabilire che il supporto tecnico per lo svolgimento della procedura di cui alla presente determinazione sia assicurato, per ciascuna delle attività specificate, dai nominativi di seguito indicati:

- Sig. Ferdinando Ragone (Stazione Appaltante della Regione Abruzzo);

- Ing. Diego Feruglio di ARAP per quel che concerne il funzionamento della piattaforma "Sintel";

- Sig. Romeo Ciammaichella per quel che concerne il funzionamento della piattaforma "Sintel";

- prevedere, altresì, che:

1) la fornitura opzionale su richiesta degli Enti assegnatari degli autobus, in esito a successiva procedura dagli stessi, posta in essere e con oneri a loro carico, relativa a quanto segue: stazioni di ricarica rapida, dispositivo conta passeggeri in salita e discesa, emettitrice/ validatrice di bordo, computer di bordo, rete telematica di bordo, come specificati negli atti di gara;

2) l'effettuazione opzionale su richiesta degli Enti assegnatari degli autobus, in esito a successiva procedura dagli stessi, posta in essere e con oneri a loro carico, relativa a quanto segue: servizio di manutenzione degli autobus in regime di full service (batterie incluse e pneumatici esclusi) per un periodo non inferiore a nove anni, come specificato negli atti di gara;

- le forniture ed i servizi opzionali non saranno finanziati con le risorse di cui alla tabella sopra riportata, bensì per essi sarà richiesto agli operatori economici di formulare una quotazione di prezzo che non andrà ad incidere sull'offerta economica del materiale rotabile in questione;

Ai fini dell'espletamento della procedura si trasmette, in allegato alla presente la documentazione pervenuta con mail del 13.12.2018, da TUA, società in house della Regione Abruzzo, approvata dal proprio Organo di direzione tecnica (presente anche agli atti, presso l'Ufficio del RUP).

Ai fini dell'espletamento, peraltro, della procedura in questione si autorizza con la presente l'annullamento delle prenotazioni d'impegno, disposte con la determinazione n. DPE016/059 del 6.11.2018, di cui allo schema che segue, in quanto i lotti della procedura negoziata di cui alla citata determinazione sono andati deserti.

PRENOTAZIONE DA ANNULLARE				
Città	POR FESR 2014-2020 - TOTALE + IVA Prenotazione Impegni Annualità 2018 Art.19 PDC 2.03.01.02.000			
	12603 UE	12604 Stato	12484 Reg	Totale
	50%	35%	15%	
Chieti	1.030.900,00	721.630,00	309.270,00	2.061.800,00
L'Aquila	512.400,00	358.680,00	153.720,00	1.024.800,00
Pescara	1.586.000,00	1.110.200,00	475.800,00	3.172.000,00
Totale	3.129.300,00	2.190.510,00	938.790,00	6.258.600,00

Inoltre, si autorizza, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, Allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", la prenotazione degli impegni per l'importo complessivo di € **3.086.600** a carico delle risorse afferenti il POR FESR Abruzzo 2014-2020, sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio pluriennale 2018-2020, per l'esercizio **finanziario 2018**, che presentano la necessaria copertura finanziaria, come di seguito indicato:

PRENOTAZIONI DI IMPEGNO DA ASSUMERE				
Città	12603/19 50% - UE	12604/19 35% - ST	12484/19 15% - REG	Totale
L'Aquila	512.400	358.680	153.720	1.024.800
Chieti	1.030.900	721.630	309.270	2.061.800
Totale	1.543.300	1.080.310	462.990	3.086.600

Si autorizza, altresì, ad impegnare, l'importo di € **1.425,00** per la copertura degli oneri relativi al contributo ANAC sul bilancio regionale 2018-2020, annualità 2018, sui capitoli di spesa del POR FESR 2014-2020, come indicato nella tabella che segue:

Impegno da assumere			
12603/19 50%	12604/19 35%	12484/19 15%	TOTALE
712,5	498,75	213,75	1.425,00

Si autorizza, infine, ad accertare, la somma di € 1.211,25 quale parte relativa al contributo ANAC, sul bilancio regionale 2018-2020, annualità 2018 sui capitoli di entrata del POR FESR 2014-2020 come indicato nella tabella che segue:

accertamenti da assumere		
44603/1 UE	44604/1/St	totale
712,5	498,75	1.211,25

Si chiede di rinviare a successivo provvedimento, da adottare a seguito dell'aggiudicazione, la tramutazione della prenotazione in impegno di spesa e l'assunzione del correlato accertamento in entrata a valere sui capitoli del POR FESR 2014-2020, relativi all'Asse VII;

Nel rimanere in attesa di comunicazioni in ordine all'immediato avvio della procedura, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

(Dott. Vincenzo Rivera)

firmato digitalmente

certificatore ARUBA:

firma digitale n° 6130940002573001

Allegati:1) Documentazione relativa all'affidamento, predisposta da TUA S.p.A. (Allegato I)